

II CONSENSO INFORMATO in psicologia

Consulenza Tecnica d'Ufficio o Trattamento Sanitario d'Ufficio? di Marco Pingitore

È prassi ormai diffusa nei Tribunali italiani quella di disporre Consulenze Tecniche di Ufficio psicologiche per supportare tecnicamente il provvedimento giudiziario del Giudice nei casi di separazione, divorzio e affidamento dei figli. La CTU nel corso degli anni è diventata, però, un vero e proprio accertamento sanitario in cui genitori e figli vengono sottoposti alle più disparate valutazioni di natura clinica spesso fuorvianti e debordanti dall'ambito psicoforense.

I Cosa si intende per capacità genitoriale?

Tutti i genitori, anche quelli separati, sono idonei a svolgere la funzione genitoriale fino a prova contraria. Si parte, perciò, da una loro condizione di capacità piuttosto che incapacità, la quale dovrà essere dimostrata caso per caso.

Negli articoli del Codice Civile non si annoverano le definizioni di “capacità genitoriale” o “idoneità genitoriale” le quali, invece, sembrano provenire dall'ambito dell'adozione e affidamento: è la L. 184/83, infatti, a prevedere la valutazione dell'idoneità “genitoriale” degli adottanti concentrando l'indagine sulle loro capacità di educare e istruire la persona minore, sulla loro situazione personale ed economica, sulla salute e sull'ambiente familiare.

La L. 184/83 prevede che prima dell'adozione, il Tribunale ha il compito di acquisire tutte le informazioni necessarie per comprendere quali sono le risorse e i limiti degli aspiranti genitori coinvolgendo anche i Servizi Sociali e i Consulenti per valutazioni di natura sociale e psicologica. In questo genere di casi, le valutazioni sulla “salute” degli adottanti è prevista dalla legge, mentre non sembra esserlo nei casi di separazione, divorzio e affidamento dei figli (L. 54/06).

Il diritto dei figli nei casi di scioglimento del legame della coppia genitoriale viene disciplinato dall'art. 337-ter co. 1 c.c.:

«Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale».

Prendendo spunto da questo articolato, si potrebbe proporre la seguente definizione di idoneità genitoriale nei casi di separazione, divorzio e affidamento:



L'idoneità genitoriale è rappresentata dalla capacità di ciascun genitore di rispettare e garantire il diritto del figlio di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

In ogni caso, è bene tenere sempre presente l'art. 30 della Costituzione che recita: «È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. [...]».

In sintesi:

- ♦ **la capacità genitoriale si valuta attraverso la tutela dei diritti dei figli;**
- ♦ **si parte da una presunzione di capacità genitoriale per cui dovrebbe essere dimostrata l'incapacità.**

2 È legittimo l'esame di personalità dei genitori e la somministrazione dei test psicologici all'interno delle CTU?

Le competenze genitoriali, nell'ambito di separazione e affidamento, non risultano direttamente correlate alla personalità dei genitori non essendo quest'ultima richiamata nel Codice Civile. Al contrario, la definizione di "idoneità genitoriale" riscontrata nell'ambito della valutazione tecnica prevista per la L. 184/83 - "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" - fa riferimento al termine "idoneità" nell'art. 6 e a quello di "personalità" dell'adottante nell'art. 57. Il Codice Civile non prevede alcuna valutazione dell'esame di personalità sui genitori nei casi di separazione e affidamento (L. 54/06). Infatti, il termine "capacità" viene riportato nell'art. 316 c.c. (Responsabilità genitoriale), con il fine, però, non di richiamare le capacità dei genitori, ma le «inclinazioni naturali e aspirazioni del figlio» di cui entrambi i genitori dovrebbero tener conto, mentre all'art. 337-ter co. 1 c.c. vengono sanciti i diritti del figlio nei casi di disgregazione familiare. Di seguito una tabella riepilogativa che differenzia i contesti di indagine relativi ai temi di adozione e affidamento e di separazione e affidamento:

Verifica idoneità genitoriale	Separazione e Affidamento	Adozione e Affidamento
Riferimenti	Art. 337-ter co. 1 c.c.	Art. 57 L. 184/83
Obiettivi	Valutazione della capacità dei genitori di garantire e tutelare il diritto del figlio di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.	Valutazione sull'idoneità affettiva e la capacità di educare e istruire il minore, la situazione personale ed economica la salute, l'ambiente familiare degli adottanti. I motivi per i quali l'adottante desidera adottare il minore; la personalità del minore; la possibilità di idonea convivenza, tenendo conto della personalità dell'adottante e del minore.
Azioni	Indagine sul figlio	Indagine sui genitori e sulla persona minore d'età

L'art. 30 della Costituzione Italiana si riferisce alla «incapacità» del genitore di «*mantenere, istruire ed educare i figli*». Anche in questo caso, nessun riferimento viene fatto all'indagine tecnica di personalità sui genitori.

Con l'introduzione della L. 3/18, grazie alla quale la figura dello Psicologo viene annoverata definitivamente nelle professioni sanitarie, effettuare l'esame di personalità dei genitori nelle CTU, anche attraverso l'ausilio di test psicologici, rappresenterebbe un vero e proprio trattamento sanitario illegittimo e fuorviante poiché l'ambito peritale non è sanitario, bensì giudiziario.

Considerato che il Codice Civile non prevede alcun esame clinico di personalità sui genitori, effettuare un esame di personalità per giungere ad una diagnosi psicologica potrebbe comportare, inoltre, la violazione dell'art. 32 co. 2 della Costituzione laddove:

«nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

Il Codice Deontologico degli Psicologi, oltre all'art. 24, prevede una serie di articoli a tutela della libertà di scelta e di autodeterminazione dei destinatari delle prestazioni psicologiche:

- *il rispetto di opinioni e credenze altrui (Art. 4 C.D.):* «nell'esercizio della professione, lo psicologo rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all'autodeterminazione ed all'autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall'imporre il suo sistema di valori...»;
- *la libertà di scelta (Art. 18 C.D.):* «in ogni contesto professionale lo psicologo deve adoperarsi affinché sia il più possibile rispettata la libertà di scelta, da parte del cliente e/o del paziente, del professionista cui rivolgersi»;
- *lo sviluppo della libertà di giudizi, opinioni e scelte (art. 39 C.D.):* «lo psicologo presenta in modo corretto ed accurato la propria formazione, esperienza e competenza. Riconosce quale suo dovere quello di aiutare il pubblico e gli utenti a sviluppare in modo libero e consapevole giudizi, opinioni e scelte».



Alla luce di queste osservazioni, è lecito porre alcuni interrogativi:

- se un genitore nelle CTU intendesse sottrarsi all'esame di personalità e alla somministrazione dei test psicologici, sarebbe libero di farlo o verrebbe giudicato negativamente dal Consulente e, successivamente, dal Tribunale?
- innanzi a tale diniego del genitore, quali sarebbero le conseguenze sull'esercizio della sua responsabilità genitoriale?

È parere dello scrivente che compito del CTU sarebbe effettuare le indagini peritali focalizzandosi solo ed esclusivamente sui **comportamenti** e sulle **dinamiche relazionali** tra i vari membri familiari al fine di indicare se vengono garantiti e tutelati da entrambi i genitori i diritti del figlio «*di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale*» (art. 337-ter co. 1 c.c.).

Interesse del CTU sarebbe rilevare e valutare eventuali condotte pregiudizievoli dei genitori nei confronti dei figli e le relative ricadute psicologiche su questi ultimi.

La valutazione psicoforense del CTU dovrebbe partire sempre dal punto di vista del figlio e non da quello dei genitori. Troppo spesso, le consulenze d'Ufficio focalizzano le indagini psicologiche sui genitori secondo un'impostazione "adultocentrica", mentre sarebbe necessario cambiare la prospettiva delle attività peritali: dal figlio ai genitori e non dai genitori al figlio.

Il Tribunale è chiamato a tutelare principalmente i diritti del figlio e non quelli dei genitori, sempre soccombenti ai primi.

In ogni caso lo Psicologo, ex art. 6 del C.D., sceglie in piena autonomia il metodo da utilizzare di cui è responsabile per cui è libero di accogliere i quesiti peritali, di proporre delle modifiche o di esprimere delle osservazioni tecniche spiegando il motivo per cui non è possibile rispondere.

3 Può un Tribunale disporre un trattamento sanitario ad uno o entrambi i genitori?

Che si tratti di un sostegno psicologico, una psicoterapia et similia, il Tribunale non può prescrivere, disporre, suggerire, sollecitare, invitare e/o ordinare alcun trattamento sanitario su soggetti adulti.

Come per l'esame di personalità, anche in questo caso si correrebbe il rischio di violazione dell'art. 32 co. 2 della Costituzione, per cui lo psicologo, seppur nominato dal Tribunale per svolgere l'attività di parent training, non ha nessun obbligo di aderire a tale richiesta.

La c.d. "terapia della minaccia" che sottende una simile prescrizione fa sì che il soggetto presti un consenso informato viziato per evitare ulteriori provvedimenti sfavorevoli come, ad esempio, la perdita o la limitazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale. Inoltre, affinché un trattamento psicologico sia efficace, deve essere presente una motivazione intrinseca della persona interessata ad iniziare quel trattamento, indispensabile affinché si possa instaurare tra lo Psicologo e il paziente un'alleanza terapeutica necessaria per la prosecuzione di qualsiasi trattamento sanitario di natura psicologica.

Per approfondimenti si rimanda al documento a cura dell'Ordine degli Psicologi della Calabria "Documento sulle prestazioni sanitarie etero-determinate: diritto alla salute e libertà di scelta" (2017) e al libro a cura di Pingitore M., "Nodi e snodi nell'alienazione parentale. Nuovi strumenti psicoforensi per la tutela dei diritti dei figli" (2019).

